



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO ORISTANO

ORDINANZA N. 20/2017

Il C.F. (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Oristano:

- VISTO** l'Annesso VI della Convenzione Marpol 73/78, "Norme per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico prodotto dalle navi";
- VISTO** il D. Lgs n.152 del 03 aprile 2006 e successive modificazioni, "Norme in materia ambientale";
- VISTO** il D. Lgs n.205 del 09 novembre 2007, "Attuazione della direttiva 2005/33/CE che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo";
- VISTO** il D. Lgs n.112 del 16 luglio 2014, "Attuazione della direttiva 2012/33/CE che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo";
- VISTO** in particolare, l'art. 1 comma 4 punto 12 del sopracitato Decreto Legislativo che prevede l'istituzione presso l'Autorità Marittima di un apposito registro riportante l'elenco dei fornitori di combustibili per uso marittimo;
- VISTA** la propria ordinanza N. 04/13 datata 12.02.2013;
- VISTA** la propria ordinanza N. 47/2014 datata 27.08.2014;
- VISTO** il Decreto del 22 marzo 2017, Modifiche dell'Allegato X, parte I, sezione 3, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in ottemperanza alla decisione di esecuzione 2015/253/UE della direttiva n. 1999/32/CE, sulle modalità di conduzione dei controlli sul tenore di zolfo nei combustibili marittimi ed il contenuto delle relazioni annuali alla CE. (17A02549);
- VISTI** gli artt. 17, 30, 81 e 1164 del C. d. N. e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione.

ORDINA

Articolo 1

I fornitori di combustibili per uso marittimo iscritti nel registro di cui dell'Ordinanza n° 47/2014 in premessa citata, devono comunicare a questa Autorità Marittima, entro il

mezzo di febbraio di ogni anno, le notifiche e le lettere di protesta ricevute nell'anno precedente riguardo al tenore di zolfo dei combustibili consegnati.

Articolo 2

E' fatto obbligo al comandante o all'armatore delle navi che battono bandiera italiana che utilizzano metodi alternativi di riduzione delle emissioni e che effettuano il primo scalo in territorio italiano nel porto di Oristano per l'anno civile, di trasmettere alla Capitaneria di Porto di Oristano, entro le 24 ore successive all'accosto ed in ogni caso prima della partenza, qualora la sosta sia inferiore, una descrizione del metodo utilizzato.

In caso di utilizzo di metodi di riduzione delle emissioni di cui all'Art. 295, comma 20 del D.Lgs 152/2006, dovrà essere inoltre inclusa la descrizione del rispetto dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma.

Articolo 3

I contravventori, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti, saranno perseguiti, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, invio agli enti interessati e tramite pubblicazione nella sezione *Ordinanze* del sito www.guardiacostiera.it/oristano.

Oristano, 15.05.2017

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Erminio DI NARDO

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n.39.
Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della Legge 30 dicembre 1991, n.412 al presente non seguirà l'originale